

Le amministrazioni pubbliche non potranno più distribuire soldi a pioggia agli enti non commerciali

## No profit soltanto con bandi di gara

Le pubbliche amministrazioni dovranno indire dei bandi di gara per attribuire somme di denaro agli enti non commerciali. Lo afferma l'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione, nelle sue linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali. Stop dunque ai finanziamenti a pioggia: per l'Anac, le p.a. dovranno mettere in «competizione» le richieste, fissando preventivamente i criteri in base ai quali i contributi sono erogati.

Oliveri a pag. 37

Le linee guida dell'Anac individuano i paletti per i contributi. Poteri ai dirigenti

## Non profit, stop a soldi a pioggia

### Gli enti pubblici tenuti a procedure paraconcorsuali

DI LUIGI OLIVERI

**O**bligatorio procedure competitive per l'assegnazione di contributi ai soggetti del terzo settore.

La deliberazione dell'Anac 30 gennaio 2016, n. 32, contenente le linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali afferma in modo esplicito ciò che, per la verità, era già reso evidente dalla normativa sull'anticorruzione e la trasparenza (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 la «concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati» è considerata un processo amministrativo ad alto rischio di corruzione. Si parla di un flusso di denaro che secondo i dati estrapolabili dal Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) ammontava nel 2014, solo per le amministrazioni locali, a circa 2 miliardi di euro.

Era, dunque, già chiaro che la legge 190/2012 (ma, ancor

prima, con l'articolo 12 della legge 241/1990) avesse messo fuori causa la prassi diffusissima, soprattutto negli enti locali, di assegnare contributi e sovvenzioni «ad personam», da parte degli organi di governo, senza alcuna procedura realmente selettiva.

Sul punto, la delibera 32/2016 dell'Anac è tranciante: «L'attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive».

Occorrono, dunque, degli avvisi pubblici che non si limitino a raccogliere le istanze dei soggetti del terzo settore, ma dettino regole per mettere in «competizione» le richieste: di conseguenza, gli enti debbono dotarsi di sistemi di valutazione delle istanze, dai quali derivi l'ammissibilità alla ripartizione dei fondi e che stabiliscano in via preventiva come giungere ad attribuire le somme oggetto della sovvenzione.

L'Anac suggerisce gli strumenti organizzativi, indicando che le amministrazioni debbono individuare preventiva-

mente gli ambiti di intervento; gli obiettivi da perseguire; le categorie dei beneficiari; la natura e la misura dei contributi da erogare; il procedimento da seguire (con l'indicazione di modalità e termini per presentare le istanze); i criteri di valutazione delle richieste per la scelta dei beneficiari, redatti in modo tale da rispettare i principi di libera concorrenza e parità di trattamento; infine, le azioni per controllare che i contributi siano effettivamente impiegati per le finalità previste.

In estrema sintesi, l'Anac trae spunto dalla normativa su anticorruzione e trasparenza, per chiarire che ai fini dell'erogazione di contributi occorre porre in essere vere e proprie procedure «para concorsuali», in tutto assimilabili a quelle di gara, regolate dal codice dei contratti.

La delibera 32/2016, per altro, richiama la determinazione dell'ex Avcp 7 luglio 2011, n. 4, secondo la quale la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, sostenendo che tale disciplina debba applicarsi non solo agli appalti di servizi, ma anche alle sovvenzioni in favore dei soggetti del terzo settore (sebbene la

determinazione 4/2011 non arrivi esattamente a tale conclusione).

La necessità di erogare i contributi attraverso procedure sostanzialmente concorsuali induce a risolvere l'altro problema (non affrontato dall'Anac) riguardante la competenza a procedere. Nel momento in cui si agisce non attraverso modalità totalmente discrezionali, bensì con griglie valutative e procedurali, si chiarisce che l'erogazione ma-

teriale diviene attività gestionale, di competenza non più degli organi di governo, ma dei dirigenti o responsabili di servizi. Del resto, questo aspetto è già disciplinato dall'articolo 4, comma 1, lettera d), che considera appartenente alla sfera di competenza degli organi di governo solo la «definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi», sicché la concreta gestione spetta alla dirigenza.

Le amministrazioni, dunque, alla luce della delibera Anac 32/2016 debbono affrettarsi a rivedere tutto il sistema di regolazione dell'erogazione dei contributi ai soggetti del terzo settore, ivi comprese anche le discipline sugli organi competenti a gestire le procedure selettive e ad adottare i provvedimenti finali.